

## CM 197 del 2 giugno 1995

### **Predisposizione di attività didattiche ed educative da attuarsi all'inizio dell'a.s. 1995/96 negli istituti d'istruzione superiore**

In riferimento a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 12 dell'O.M. n. 80 del 9/3/95 e dal comma 3 dell'art. 8 dell'O.M. n. 159 dell'11 maggio 1995, in attesa della definizione di un quadro generale di riferimento in materia di svolgimento dei programmi di studio degli istituti d'istruzione secondaria superiore, si forniscono alcune indicazioni utili, alla predisposizione delle attività da porre in essere sin dall'inizio del prossimo anno scolastico rivolta a tutti gli alunni.

1. A seguito dell'abolizione degli esami di riparazione di seconda sessione, gli istituti di istruzione secondaria superiore, nell'ambito della programmazione educativa da effettuarsi dal 10 settembre fino all'inizio delle lezioni, devono prevedere che, **nel periodo iniziale delle lezioni**, si svolgano interventi didattico-educativi integrativi in favore degli alunni per i quali sia stata deliberata la promozione ai sensi dell'art. 12, comma 5, della citata O. M. n. 80 del 9/3/1995, nonché **attività di accoglienza, orientamento ed approfondimento**.

2. Il Collegio dei docenti ed il Consiglio di classe, sulla base di quanto deliberato nello scrutinio finale dell'anno precedente e comunicato per iscritto dal preside alle famiglie ai sensi della citata norma, predispongono un idoneo programma di attività didattico-educative finalizzate ad assicurare adeguate condizioni di partenza degli allievi. Tale programma può prevedere tipologie di interventi diversificate secondo i bisogni reali degli alunni, indipendentemente dalla classe di appartenenza, con riguardo alle singole discipline.

**Le attività didattico-educative integrative, di accoglienza, orientamento ed approfondimento si svolgono nell'ambito dell'orario settimanale delle lezioni.**

La partecipazione degli alunni alle predette attività è **obbligatoria** ed è disposta dal Consiglio di classe sulla base della programmazione educativa che può prevedere elementi di flessibilità nella determinazione dell'orario di svolgimento delle attività medesime e l'aggregazione di alunni di classi diverse in relazione alle specifiche esigenze rilevate.

3. Particolare cura va rivolta, sin dall'inizio delle lezioni, alla rilevazione dei bisogni formativi della classe ed all'organizzazione ed attuazione di percorsi educativi in parte anche individualizzati, costantemente calibrati sull'effettivo grado di preparazione e sulle capacità di ciascuno e volti, comunque, al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dai piani di studio.

4. I consigli di classe, in conformità delle direttive definite in seno ai Collegi dei docenti, dovranno procedere all'individuazione di metodi e strumenti di verifica da adottare per la valutazione dell'efficacia delle iniziative di cui al punto 2 e della coerenza tra i risultati raggiunti e la ricaduta sull'attività didattica.

5. Nell'ambito della programmazione di cui al citato art. 7, comma 2, lettera a) del D.P.R. n. 297/1994, i consigli di classe devono, comunque, procedere a frequenti verifiche del lavoro svolto in relazione agli obiettivi prefissati, in vista di una eventuale riprogrammazione degli interventi da attuarsi all'interno di un'organizzazione flessibile dell'attività didattica.

6. I collegi dei docenti possono, pertanto, in sede di elaborazione della programmazione d'istituto, individuare momenti di **diversa articolazione dell'attività didattica** funzionale sia alla realizzazione di attività di recupero per alunni in difficoltà, sia ad eventuali iniziative di approfondimento o a proposte culturali differenziate.

Il quadro dei risultati dello scrutinio finale, da affiggere all'albo dell'istituto, deve contenere, nei confronti degli studenti promossi ai sensi dell'art. 12, comma 5, dell'O.M. n. 80 del 9/3/1995, le indicazioni relative alle discipline per le quali l'alunno è tenuto a seguire le attività didattico-educative integrative.